



Comune di Gradisca d'Isonzo

Provincia di Gorizia

Verbale di deliberazione del Consiglio

Registro delibere di Consiglio COPIA N. 13

OGGETTO : Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2020

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di GIUGNO alle ore 18:45 , nella sala consiliare si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria con seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DOTT.SSA TOMASINSIG Linda	Sindaco	Presente
dott. BOSCAROL Enzo	Vice Sindaco	Presente
ing. PAGOTTO Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
WADE Fatimata	Componente del Consiglio	Presente
CAPACCHIONE Stefano	Componente del Consiglio	Presente
CATANO Davide	Componente del Consiglio	Presente
CATTARIN Massimiliano	Componente del Consiglio	Presente
dott. DI MATTEO Andrea	Componente del Consiglio	Presente
GEROMETTA Renzo	Componente del Consiglio	Presente
MAREGA Patrizia	Componente del Consiglio	Presente
NASCIMBEN Rachele	Componente del Consiglio	Presente
CERNIC David	Componente del Consiglio	Presente
dott. RIZZO Manlio	Componente del Consiglio	Presente
SINICROPI Rocco	Componente del Consiglio	Presente
URSIC Beniamino	Componente del Consiglio	Presente
ing. VERDIMONTI Claudio	Componente del Consiglio	Presente
dott. ZANOLLA Marco	Componente del Consiglio	Presente

Sono presenti gli assessori esterni sig.a COLOMBI Francesca e sig. BIANCHIN Sergio che comunque non hanno diritto di voto.

Assiste il vice Segretario DOSSA ANGALO' ELISABETTA.

Richiamata la registrazione audio della seduta il cui file è numerato al progressivo 3/2020 dell'apposito registro, che costituisce ai sensi dell'art. 22 L. 241/1990 la documentazione amministrativa a comprova della discussione

Constato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig. TOMASINSIG DOSSA LINDA nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:



Comune di Gradisca d'Isonzo

Provincia di Gorizia

UFFICIO COMUNE TRIBUTI ASTER COLLIO ISONZO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2020

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- è in via di approvazione il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2019 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2019.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;

- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- l'art. 177 del DL 34/2020 che esenta dall'acconto IMU alcune fattispecie di immobili, prevedendone tuttavia il ristoro ai Comuni a fronte delle minori entrate derivanti;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto legge 18/2020 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020 e che tale termine è stato successivamente prorogato al 31 luglio dal dl 18/2020;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Dato atto che le aliquote proposte costituiscono la somma di Imu e Tasi 2019 e sono quindi finalizzate a preservare la sostenibilità della finanza comunale garantendo l'integrità del gettito derivante dalle imposte locali, nonostante l'abolizione della Tasi;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2020;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:

– Aliquota ordinaria o di base per tutte le fattispecie non espressamente elencate ai punti successivi	0,94 per cento;
– Aliquota per le aree edificabili	0,94 per cento;
– Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max. n.1 (una) unità per categorie C2, C6 e C7) e applicazione delle detrazioni di legge (Euro 200,00.=): <i>Tali aliquote e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili</i>	0,60 per cento;

<i>adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU.</i>	
– Aliquota per i Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;	0,10 per cento;
– Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. Beni merce)	0,18 per cento;
– Aliquota Terreni agricoli	0,76 per cento;

- 2) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Comune di Gradisca d'Isonzo, li 19/05/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, co. 1 D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole

Comune di Gradisca d'Isonzo, li 04/06/2020

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. FABIO CARLINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Gradisca d'Isonzo, li 08/06/2020

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GABRIELLA PERES



Comune di Gradisca d'Isonzo

Provincia di Gorizia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede, parte integrante del presente atto;

Visto il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00;

Sentita la relazione dell'assessore Boscarol e gli interventi così come riportati nel verbale della seduta;

A voti palesemente espressi del seguente risultato:

votanti: 17

favorevoli: 12

contrari: 5 (Gerometta, Ursic, Cattarin, Nascimben, Di Matteo)

DELIBERA

1. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:

– Aliquota ordinaria o di base per tutte le fattispecie non espressamente elencate ai punti successivi	0,94 per cento;
– Aliquota per le aree edificabili	0,94 per cento;
– Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max. n.1 (una) unità per categorie C2, C6 e C7) e applicazione delle detrazioni di legge (Euro 200,00.=): <i>Tali aliquote e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU.</i>	0,60 per cento;
– Aliquota per i Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;	0,10 per cento;

– Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. Beni merce)	0,18 per cento;
– Aliquota Terreni agricoli	0,76 per cento;

2. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE
F.TO dott.ssa Linda Tomasinsig

IL VICE SEGRETARIO
F.TO dott.ssa Elisabetta Angalò

Con separata votazione del seguente risultato:

votanti: 17

favorevoli: 12

contrari: 5 (Gerometta, Ursic, Cattarin, Nascimben, Di Matteo)

la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

IL PRESIDENTE
F.TO dott.ssa Linda Tomasinsig

IL VICE SEGRETARIO
F.TO dott.ssa Elisabetta Angalò

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 L.R. 21/2003
oggi viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 15/07/2020 .
come prescritto dall'art. 1 della L.R. 21/2003:
comma 15
comma 19

Lì 01/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Ileana Vicenzini

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
01/07/2020 al 15/07/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Lì 16/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. 21/2003.

Lì 16/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to